

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -  
impiego pubblico - in genere - Transito dai ruoli militari ai ruoli  
civili - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice  
amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto la domanda di transito dai ruoli  
militari ai ruoli civili, ai sensi dell'art. 386 c.p.c. - secondo il  
quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della  
domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale -  
appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  
atteso che, fino a quando non viene formalizzato il passaggio, il  
richiedente rimane nei ruoli militari e la pretesa, azionata per  
ottenere coattivamente dal giudice il riconoscimento del diritto,  
attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro del militare, rimasto  
in regime di diritto pubblico, ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165  
del 2001, costituendo il transito una misura di salvaguardia della  
posizione lavorativa per il caso di sopravvenuta inidoneità allo  
svolgimento di determinate mansioni, pur persistendo l'idoneità allo  
svolgimento di altri compiti, seppure riferibili a ruoli diversi  
dell'amministrazione (quelli civili).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20852 del 30/06/2022 (Rv.  
665082 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_386

**Corte**

**Cassazione**

**20852**

**2022**